



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DECIMA LEGISLATURA

---

## **PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 61**

---

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione d'iniziativa dei Consiglieri

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 19/07/2019, N. 69  
MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA  
PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE  
VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 17 agosto 2020.

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 19/07/2019, N. 69  
MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA  
PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE  
VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE**

*Relazione:*

*Signor Presidente e gentili consiglieri,*

*secondo i dati Eures, nel 2018 il 92% delle violenze sessuali, il 76% delle denunce per stalking e l'81% di quelle per maltrattamenti in famiglia sono state fatte a donne. Il rapporto della Polizia di Stato rileva che per esempio nel mese di marzo 2019, in media, ogni 15 minuti è stata registrata una vittima di violenza di genere di sesso femminile.*

*Delle 123 donne uccise nel 2017 (dato Istat), 44, cioè un terzo, sono state assassinate dal partner e altre 10 dall'ex partner, per un totale di 54. In sintesi l'80,5% delle donne uccise è vittima di una persona che conosce: nel 43,9% dei casi è un partner, nel 28,5% un parente (inclusi figli e genitori) e nell'8,1% un'altra persona conosciuta.*

*Le cronache mass mediatiche, con cadenza quasi quotidiana, confermano purtroppo le statistiche appena descritte delineando una situazione preoccupante di violenze sempre più crudele, ed è proprio in questo contesto che si innesta l'intervento legislativo, emblematicamente battezzato con l'espressione "codice rosso".*

*Il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la legge 19 luglio 2019, n. 69 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", nota come "Codice Rosso".*

*La legge introduce un percorso procedimentale preferenziale per alcuni reati che contraddistinguono la degenerazione delle relazioni familiari, più genericamente definite "relazioni strette" indipendentemente dal fatto che si sia convissuto o condivisa la stessa residenza.*

*Il disegno di legge di iniziativa governativa, (D.d.l. AC 1455-A), trova fondamento nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011), ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, di cui attuano, in particolare, gli artt. 15 e 50 relativi, rispettivamente, alla formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti di violenza e alla tempestività e adeguatezza della protezione offerta alla vittima, anche con riguardo alla modalità di raccolta delle prove dei reati.*

*Le nuove norme, inoltre rappresentano uno strumento ulteriore di attuazione della direttiva 2012/29/UE del parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che è stata attuata con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n.212.*

*Questa direttiva, offre una definizione della violenza di genere ove: "Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere."(17),*

*precisando che essa è: “ una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l’aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d’onore». ”.*

*In particolare, per quanto riguarda il diritto penale, in sintesi la legge introduce nel codice quattro nuovi delitti: il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; il delitto di costrizione o induzione al matrimonio; il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento.*

*Su quest’ultimo divieto introdotto con l’articolo 387-bis del codice penale, punendo con la pena da 6 mesi a 3 anni la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, inasprisce la pena rispetto alla situazione precedente, ma mantenendo la pena da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni, si impedirebbe l’arresto subito in flagranza di chi si stia avvicinando di nuovo (in violazione dei provvedimenti sopracitati) alla donna in pericolo.*

*Il risultato concreto sarà quello che se l’indagato viola l’ordine del giudice di allontanarsi o non avvicinarsi alla vittima, si potrà ricorrere all’arresto attraverso alle vie ordinarie di aggravamento della misura cautelare violata. Questo comporterebbe nella quotidianità degli uffici giudiziari almeno alcuni giorni di tempo prima che le forze dell’ordine mettano in atto l’esecuzione dell’arresto, aumentando inevitabilmente i rischi verso la vittima.*

*Si ricorda che il sistema consente l’applicazione in via facoltativa l’arresto in flagrante per reati con pene inferiori ai 3 anni, ma solo nel caso che siano elencati nel secondo comma dell’articolo 381 del codice di procedura penale, e le violazioni previste dal 387-bis non sono in questo elenco.*

*In conclusione e per le premesse elencate si ritiene utile aumentare la pena prevista dall’articolo 387-bis da 6 mesi a 3 anni e da 1 anno a 4 anni.*

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 19/07/2019, N. 69  
MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA  
PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE  
VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE**

**Art.1 - Modifica all'articolo 4 della Legge 19/07/2019, n. 69.**

1. All'articolo 4, della Legge 19/07/2019, n. 69. sono apportate le seguenti modifiche: la frase "*da sei mesi a tre anni*" è sostituita con "*da un anno a quattro anni*"

## **INDICE**

Art.1 - Modifica all'articolo 4 della Legge 19/07/2019, n. 69.....	3
--	---